

REGOLAMENTO (CEE) N. 2269/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1987

che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie dell'Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1926/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2129/87 della Commissione ⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie dell'Ungheria;

considerando che, per le ciliegie originarie dell'Ungheria per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie dell'Ungheria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2129/87 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 24.⁽³⁾ GU n. L 197 de 18. 7. 1987, pag. 29.